

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

- sede di Roma –

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 10886/2020 RG

Per: **AMELIO SEBASTIAN** (CF: MLASST61H22E487B), nato a Lauro (AV) il 22/06/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. 06/88932890), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.to in Roma, via Fabio Massimo 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- *ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente generale p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE IN RISPOSTA ALL'AVVISO USR LAZIO 3 GIUGNO 2020, PROT. 13721** (nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020), in persona del Presidente Dott. Michele Donatacci, insediato presso la sede USR Lazio di viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- *resistenti* -

E NEI CONFRONTI DI

- **BUONFIGLIO MONICA** (nata il 27.12.1964), in proprio e quale controinteressata, residente in Piazza di Porta Maggiore 6 – 00185 Roma;

AVVERSO

Il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione in epigrafe all'accesso agli atti chiesto dal ricorrente con istanza del 28.10.2020 (prot. 32305)

e ferma l'impugnativa, con il ricorso n. 3674/2016 RG

- del decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai candidati ivi elencati ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, adottato a

conclusione della procedura comparativa avviata con Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- del decreto dirigenziale USR Lazio n. 807 del 10.08.2020 di costituzione della Commissione istruttoria incaricata di valutare le istanze per l'assegnazione delle suddette quattro posizioni con funzioni tecnico-ispettive presso all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
- del verbale di insediamento della Commissione nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;
- del DDG 828 del 19 agosto 2020 (non pubblicato) con cui la suddetta Commissione istruttoria è stata integrata con la Dott.ssa Spallino per la valutazione di alcune istanze;
- di tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, i giudizi e la graduatoria finale;
- dell'Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 avente ad oggetto *Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se ignoti al ricorrente;

ANTEFATTO PROCESSUALE

- A)** Con ricorso al TAR del Lazio n. 10886/2020 RG, depositato in data 16.12.2020 ed accompagnato da istanza sospensiva, il Dott. Sebastian Amelio ha impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere, il decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 di assegnazione degli incarichi dirigenziali ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 ai candidati ivi elencati - adottato a conclusione della procedura comparativa avviata con Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti (v. elenco in epigrafe);
- B)** a sostegno della domanda di annullamento e/o declaratoria di nullità degli stessi, il ricorrente ha allegato, in fatto, quanto di seguito fedelmente trascritto:

“IN FATTO

1. il ricorrente Dott. Sebastian Amelio lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con qualifica di dirigente scolastico e presta attualmente servizio presso la D.G.O.S.V. (Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema

Nazionale di Istruzione) del Ministero dell'Istruzione (v. doc.);

2. *dopo essersi laureato in Filosofia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nel 1988 e dopo aver maturato esperienza di lavoro nel campo universitario, arricchendo la sua formazione con corsi post universitari, borse di studio e la proficua partecipazione a specifico concorso per dottorato di ricerca in Filosofia (idoneità), il ricorrente ha intrapreso la carriera di docente di scuola secondaria statale nel 1995, dopo aver superato il concorso a cattedra bandito in Campania nel 1992 per le classi di concorso 43/A - Italiano, storia ed ed. civ. nella scuola media; 36/A - Filosofia e scienze dell'educazione; 37/A - Filosofia, scienze dell'educazione e storia (v. doc. 2-b);*
3. *in qualità di vincitore del concorso bandito con D.D.G. MIUR del 22.11.2004 (G.U.R.I. n. 94 del 26.11.2004) egli è stato poi assunto a tempo indeterminato come dirigente scolastico appartenente ai ruoli dell'amministrazione scolastica periferica della regione Lombardia a decorrere dal 2007 (v. doc. 2-b);*
4. *nelle fasi iniziali del suo lungo, articolato ed importante percorso professionale nella Scuola statale, il ricorrente è stato comandato, dapprima in veste di docente e poi come dirigente scolastico, per numerosi incarichi di elevata responsabilità sia presso il MIUR sia presso l'USR Lazio (v. curriculum vitae in doc. 2-b);*
5. *dal 2016 al 2019, poi, egli ha ricoperto il ruolo di dirigente tecnico con compiti connessi alla valutazione dei dirigenti scolastici ed alla realizzazione del sistema nazionale di valutazione (art. 2, comma 1, lett. c, DDG 284 del 19/07/16), con compiti di cui al DM 18/12/2014 (art. 2, comma 1, lett. a, DDG 284 del 19/07/16) e con compiti di supporto alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma (art. 2, comma 1, lett. b, DDG 284 del 19/07/16) (v. doc. 2-b);*
6. *dal 21 aprile 2018 al 31 luglio 2019, inoltre, il Dott. Amelio ha prestato servizio presso il MIUR in qualità di Dirigente dell'Ufficio VI "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente", assicurando la gestione delle risorse finanziarie e professionali assegnate all'Ufficio e la predisposizione degli adempimenti connessi agli obiettivi dell'Ufficio e, per quanto di competenza, agli obiettivi di cui all'art. 94, comma 1 della legge 107/2015 (v. doc. 2-b);*
7. *per completezza si evidenzia infine che nel corso della sua carriera lavorativa, il Dott. Amelio:*
 - *ha svolto docenze a carattere universitario;*
 - *è stato autore di pubblicazioni scientifiche ed articoli di stampa;*
 - *ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione di portali, piattaforme e prodotti multimediali per la Scuola;*

- è stato componente di numerosi Tavoli interistituzionali, Cabine di regia, Commissioni e Gruppi di lavoro nonché componente di numerosi organismi in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione;
- ha partecipato alle attività di numerosi gruppi di lavoro interdirezionali ed interministeriali (MIUR, Min. Int. e MLPS), per la redazione di note, circolari e documenti applicativi delle norme in materia di apprendimento permanente, istruzione degli adulti, istruzione in carcere e integrazione linguistica dei migranti;
- ha partecipato in qualità di formatore/relatore a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione
- ha partecipato, in qualità di esperto e/o responsabile di settore ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo collaborando alla realizzazione di 6 progetti europei
- ha partecipato, in qualità di esperto e/o responsabile di settore ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo collaborando alla realizzazione di progetti nazionali ed attività formative promossi da INDIRE, INVALSI, ANPAL e altre Amministrazioni
- ha partecipato, in qualità di formatore/relatore ad attività formative promosse da Università, Scuola Superiore di Formazione del Ministero dell'Interno, altri Enti
- ha svolto il ruolo di collaboratore del Ministro nell'a.s. 2002/2003;
- ha svolto numerosi incarichi istituzionali all'estero in qualità di rappresentante e/o componente della delegazione italiana;

8. venendo quindi ai fatti di causa, si osserva:

9. con Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 è stata avviata una Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (v. doc. 1-b);

10. tale procedura trova fondamento e legittimazione nella legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che ha infatti previsto, all'art. 1, comma 94, la possibilità per il MIU.R., nel triennio 2016-2018, di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D. Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste ed entro la spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;

- 11. in conformità a tale quadro normativo, il MIUR, nel triennio 2016/2018, ha coperto il fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali che sia a quelli della sede centrale, affidando incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, a soggetti cd “esterni”;*
- 12. successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015, ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.*
- 13. in forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione convenuta, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha quindi proceduto ad avviare una seconda fase di reclutamento esterno con decreto Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 lasciando poi alle singole amministrazioni periferiche il compito di elaborare e pubblicare gli avvisi di selezione (v. doc. 1-a);*
- 14. da qui, il cit. Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;*
- 15. nei termini stabiliti dal suddetto avviso, quindi, il Dott. Amelio ha presentato domanda per il conferimento del suddetto incarico dirigenziale di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, allegando il suo curriculum vitae (v. doc. 2);*
- 16. con la medesima istanza egli ha dato disponibilità a svolgere la medesima tipologia di incarico anche presso i seguenti ulteriori Uffici:*
 - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;*
 - USR Campania;*
- 17. con decreto n. 1144 del 28.09.2020, il Direttore Generale USR Lazio ha tuttavia assegnato gli incarichi dirigenziali ai candidati ivi indicati ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, scartando l'odierno ricorrente (v. doc. 5);*
- 18. i beneficiari del predetto incarico dirigenziale di funzione tecnico ispettiva – posizione economica “D” – presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio sono risultati essere, infatti, la Dott.ssa Elisabetta Spaziani, la Dott.ssa Flora Beggato, la Dott.ssa Rosa Musto nonché, infine, la Dott.ssa Monica Buonfiglio (v. doc.);*
- 19. eccezion fatta per quest'ultima, le altre tre cit. beneficiarie dell'incarico in parola, al pari dell'odierno ricorrente, avevano già svolto funzione di Dirigente tecnico nel triennio 2016-2019 presso l'USR Lazio, a seguito di analoga procedura che aveva visto appunto vincitori il*

Dott. Amelio, la Dott.ssa Elisabetta Spaziani, la Dott.ssa Flora Beggiato e la Dott.ssa Rosa Musto;

- 20.** *tutti e quattro i predetti hanno dunque partecipato alla procedura de qua, ma, a differenza delle altre tre colleghe, il ricorrente si è visto preferire la Dott.ssa Buonfiglio, avvocato ed ex docente di discipline giuridiche che negli anni ha collaborato con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (dal 01.09.2010 al 31.08.2012), con il Bureau du secrétaire général des ecoles européennes (a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016) ed infine con la convenuta amministrazione scolastica, dapprima presso gli Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR (dal 2012 al 2019) e da ultimo anche presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in qualità di Dirigente tecnico ex art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (v. curriculum vitae presente nel sistema "personale" del M.I. in doc. 3);*
- 21.** *orbene, una volta preso atto dell'esito negativo della selezione il ricorrente ha avuto modo di verificare le seguenti incongruenze procedurali:*
- a) con decreto n.298 del 23 giugno 2020 è stata costituita una Commissione istruttoria per la valutazione delle istanze frattanto pervenute (v. rif. in doc. 4);*
 - b) il suddetto decreto non è stato mai pubblicato e dunque non è neppure dato sapere quali componenti ne facessero parte;*
 - c) dal tenore del decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 si evince soltanto che tale commissione è stata azzerata per "incompatibilità" di alcuni componenti e per "indisponibilità" di altri (v. doc.4);*
 - d) con il medesimo provvedimento da ultimo citato si è provveduto a costituire una nuova commissione, costituita da:*
 - Dott. Michele Donatacci, Dirigente tecnico, con funzione di presidente;*
 - Dott.ssa Michela Corsi, Dirigente amministrativo con funzione di componente;*
 - Dott.ssa Anita Francini, Dirigente tecnico con funzione di componente;*
 - Dott.ssa Alessia Milan, Funzionario segretario;*
 - e) emerge dunque che:*
 - in controtendenza rispetto a tutti gli altri UUSSRR impegnati in procedimenti assolutamente analoghi e senza alcuna motivazione, è stato nominato come presidente un Dirigente tecnico che non è in servizio presso l'USR Lazio (v. in diritto);*
 - figurano anche due componenti (Dott.ssa Corsi e Dott.ssa Francini), ovvero con profilo professionale "inferiore" rispetto a quelli richiesti dall'Avviso n. 13721 del 3 giugno 2020 (v. in diritto);*

- f) dal preambolo dell'impugnato DDG USR Lazio del 28.09.2020 con cui sono stati assegnati i suddetti incarichi dirigenziali emerge, altresì, che, con decreto dirigenziale n. 828 del 19 agosto 2020 - invero mai pubblicato – si è provveduto ad integrare la suddetta Commissione con la dr.ssa Spallino, "... incaricata di provvedere all'esame e alla valutazione delle istanze pervenute in risposta all'avviso del 3 giugno prot. 13721 limitatamente a quelle presentate dalla dott.ssa Laura Carmen Paladino in sostituzione del dott. Michele Donatacci, nonché del dot. Maurizio Cosentino e dalla dr.ssa Maria Rosaria Graziano in sostituzione della dott.ssa Anita Francini (cfr. Decreto 1144 del 28 settembre 2020, ultimo VISTO di pag.2 in doc. 5);
- g) dunque, dopo soli 9 giorni dal decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 di nomina, la Commissione è stata integrata nei suoi componenti e non essendo stato pubblicato il DDG del 19.08.2020 con cui tale integrazione è stata disposta, non è dato neppure conoscere né i motivi della stessa né quelli per i quali la Dott.ssa Spallino è stata chiamata a sostituire altri Commissari nella valutazione di (soltanto) alcune domande;
- h) sta di fatto che con la suddetta integrazione la commissione istruttoria è stata portata ad un numero di quattro componenti (v. in diritto);
- i) aggiungasi pure che dal tenore del suddetto provvedimento si evince inequivocabilmente l'avvenuta ripartizione tra i vari commissari delle valutazioni da effettuare sui candidati, cosa che, nell'escludere in termini un approccio di carattere collegiale rispetto alla valutazione di tutte e ciascuna delle varie istanze, sembra anche disattendere platealmente il carattere necessariamente comparativo della procedura stessa (v. in diritto);
- j) nella fattispecie sub iudice, poi, risultano anche incomprensibilmente modificati i criteri di valutazione posti alla base delle assegnazioni, rispetto a quelli originariamente indicati nell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 3 giugno 2020 e tutto questo senza la benché minima motivazione circa presupposti e tempistica di siffatta scelta (cfr. doc 1 e 5);
- k) infatti, nel suddetto Avviso del 3 giugno us si legge che:
- "[...] La selezione, in conformità al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ai sensi dell'articolo 1, comma 94, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle esigenze specifiche dell'Ufficio in relazione alle attività istituzionali di competenza, verrà svolta mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei seguenti criteri di scelta:
- competenze acquisite, con particolare riferimento alla specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro, maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali;

- *specifiche esperienze pregresse nel settore tecnico-ispettivo, con particolare riguardo alle competenze previste dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015;*
- *esperienze di direzione maturate anche all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;*
- *risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione."*

mentre nel decreto USR Lazio n. 1144 del 28 settembre 2020, il Dirigente generale Dott. Rocco Pinneri ha candidamente ammesso di aver operato le sue scelte sulla scorta dei seguenti diversi criteri:

- *preferenza per i candidati in possesso di pregressa e positiva esperienza da dirigente tecnico;*
 - *valorizzazione, tra i candidati in possesso della predetta esperienza, quelli che si siano impegnati in più settori, con riferimento ai gradi e agli ordini di istruzione, all'età degli studenti, alle tipologie di provvedimenti istruiti e di ispezioni effettuate;*
 - *valorizzazione dell'esperienza in gruppi di lavoro, commissioni e comitati di rilievo almeno nazionale, in subordine interregionale e regionale, su tematiche afferenti alle funzioni dei dirigenti tecnici, con particolare riguardo alla valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici, alle tematiche relative alle sanzioni disciplinari e al contenzioso;*
 - *valorizzazione delle esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso, anche in ragione dei compiti ispettivi e disciplinari propri della funzione dei dirigenti tecnici;*
 - *valorizzazione delle esperienze che hanno favorito la conoscenza della legislazione scolastica;*
 - *valorizzazione delle esperienze di conduzione di uffici amministrativi territoriali del Ministero, per la conoscenza delle autonomie scolastiche che ne deriva;*
- l) a tutto questo si aggiunga il fatto che i criteri da ultimo modificati non appaiono neppure del tutto coerenti con lo spirito della norma istitutiva (art.2, comma 4 del decreto legge n.126 del 2019) e che gli stessi sono risultati essere di una specificità tale da apparire decisamente funzionali all'esclusione di taluni (come ad esempio lo stesso ricorrente che vantava esperienze di conduzione di uffici dell'Amministrazione centrale) ed alla valorizzazione di talaltri (come appunto la Dott.ssa Buonfiglio) (cfr. ultimo ritenuto del*

decreto 1144/2020 laddove si dichiara di voler valorizzare^{5e}: “...le esperienze di conduzione di uffici amministrativi territoriali del Ministero”; cfr. quartultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “...le tematiche relative sanzioni disciplinari ed al contenzioso”; cfr. terzultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “le esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso”);

m) in ogni caso, i criteri effettivamente utilizzati dal Direttore generale appaiono tutt'altro che funzionali allo svolgimento di una selezione specifica per dirigenti provenienti da altre amministrazioni ex art. 19, comma 5bis del d.lgs 165/2001 e/o per gli esperti di cui all'art. 19, comma 6 del medesimo decreto legislativo (v. in diritto);

n) al contrario dell'USR Lazio, il Dipartimento per l'istruzione dell' MIUR, per analoga procedura adottata a mente del decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020 ha pubblicato due distinti avvisi: uno per i soggetti di cui al comma 5 bis ed uno per gli esperti di cui al comma 6 (v. doc. 6);

22. *con istanza di accesso agli atti a mezzo PEC del 28.10.2020 (v. doc. 7), il Dott. Amelio ha quindi chiesto il rilascio in copia della seguente documentazione:*

- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte della Dott.ssa Monica Buonfiglio nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dalla suddetta candidata nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;*
- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Elisabetta Spaziani nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;*
- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Flora Beggato nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;*
- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Rosa Musto nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;*
- il verbale di insediamento della Commissione nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;*

- *tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, i giudizi ed ogni altro documento da cui emergano le ragioni della preferenza finale accordata ai candidati individuati con DDG USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020;*

- 23. ad oggi l'amministrazione convenuta non ha ancora riscontrato la suddetta istanza, di guisa che il ricorrente si riserva di depositare motivi aggiunti al presente ricorso all'esito della disamina della documentazione richiesta, risultando la stessa di assoluta rilevanza ai fini dell'accertamento della correttezza dell'intera procedura selettiva de qua, con particolare riferimento alle ragioni della preferenza accordata a coloro che all'esito della procedura sono risultati beneficiari degli incarichi oggetto di selezione;*
- 24. tra i vari controinteressati nel presente giudizio, che il ricorrente presenta al solo fine di annullare l'intera procedura, figura anche la Dott.ssa Monica Buonfiglio, cui è stato assegnato incarico dirigenziale non generale di funzione tecnico ispettiva – posizione economica “D” – presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (v. doc.);*
- 25. ad ogni modo, per i motivi di cui in fatto e diritto, il ricorrente ha fondato motivo di ritenere che senza le irregolarità evidenziate (con particolare riferimento alla questione della intervenuta modifica dei criteri di valutazione), l'incarico dirigenziale assegnato alla Dott.ssa Buonfiglio sarebbe stato assegnato a lui (v. in diritto);*
- 26. il Dott. Amelio si riserva di agire in via risarcitoria per tutti i danni patrimoniali e professionali derivanti dai provvedimenti impugnati;*
- 27. si evidenzia sin d'ora, onde sostanziare il presente ricorso, che in virtù dell'incarico di Dirigente tecnico assegnato al ricorrente nel 2016, quest'ultimo ha potuto partecipare all'avviso di reggenza dell'Ufficio VI della DGOSV del MIUR, risultando per l'effetto assegnatario di incarico di dirigente reggente dall'aprile del 2018 fino al 31 luglio del 2019, con conseguenti benefici economici e professionali diretti ed indiretti.*

C) i provvedimenti elencati in epigrafe venivano quindi impugnati per le motivazioni in diritto di seguito integralmente trascritte:

“IN DIRITTO

- 1. violazione di legge;***
- 2. violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;***
- 3. eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;***

- 4. violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)**
- 5. violazione della par condicio dei candidati;**
- 6. violazione del principio del legittimo affidamento;**

a) breve introduzione

Come spiegato in premessa, l'Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 è stato pubblicato in attuazione di quanto stabilito dal decreto Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 sulla base del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 - recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" - che, all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 1, comma 94 della L. n. 107/2015, per il conferimento, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;

b) sulla natura giuridica degli atti impugnati e sulla giurisdizione del TAR

I provvedimenti impugnati hanno natura di atti di macro-organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione, sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro- organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali" (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Nel caso di specie, infatti, risulta contestata in via principale la procedura stessa finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno, procedura rispetto alla quale quella dell'odierno ricorrente si configura come una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

Aggiungasi, infine, che la procedura comparativa de qua presenta una indubbia connotazione di tipo concorsuale, trattandosi di selezione che vede impegnata una Commissione all'uopo

nominata, che vede anche prestabiliti precisi criteri di valutazione delle domande presentate dai candidati e che vede infine nominati dei vincitori.

Orbene con recenti pronunce il Consiglio di Stato ha accertato la giurisdizione dei TAR per quelle procedure selettive assimilabili ad un pubblico concorso perché contraddistinte da un termine di scadenza per la presentazione delle domande, dallo svolgimento di una prima fase di ammissione dei partecipanti, da una seconda fase di valutazione dei candidati da parte di una commissione, nonché infine dall'approvazione di una graduatoria finale con l'individuazione del vincitore, chiamato a stipulare un nuovo contratto di lavoro con l'Ente (v. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 1006 del 2020).

c) sulla non necessità della cd prova di resistenza

Come stabilito da consolidata giurisprudenza amministrativa, allorquando le censure dedotte dal ricorrente mirino tutte, con diversa intensità, al travolgimento dell'intera procedura concorsuale, siffatte censure, diversamente da quelle finalizzate all'utile collocazione in graduatoria, non devono essere accompagnate dalla prova di resistenza (v. ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 2258 del 2018).

Questo è appunto l'intento dell'odierno ricorrente, il quale ha comunque dato conto in premessa di come la modifica dei criteri di valutazione operata da ultimo abbia inciso - e non poco - nell'indirizzare la scelta sui candidati risultati effettivamente assegnatari degli incarichi dirigenziali in commento, con particolare riferimento alla Dott.ssa Buonfiglio.

d) Motivi di censura

1. violazione del principio di immutabilità dei criteri di valutazione

Come spiegato in premessa, nella fattispecie sub iudice, risultano esser stati posti alla base delle assegnazioni dirigenziali, criteri di valutazione in buona parte diversi rispetto a quelli indicati nell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 3 giugno 2020.

Basta infatti confrontare i criteri richiamati dal Direttore generale USR Lazio Dott. Rocco Pinneri nel decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 con quelli di cui all'Avviso Ministero dell'Istruzione USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 per avvedersi della stranezza

Orbene, tale anomalia, aggravata nella specie dalla totale mancanza di adeguata motivazione circa presupposti e tempistica di siffatta modifica, costituisce un vizio tale da inficiare irrimediabilmente la validità dell'intera procedura selettiva de qua, tanto più se

si considera che i “nuovi criteri” sono risultati di una specificità tale da apparire decisamente funzionali all’esclusione di taluni (come ad esempio lo stesso ricorrente che vantava esperienze di conduzione di uffici dell’Amministrazione centrale) ed alla valorizzazione di talaltri (come appunto la Dott.ssa Buonfiglio) (cfr. ultimo ritenuto del decreto 1144/2020 laddove si dichiara di voler valorizzare: “...le esperienze di conduzione di uffici amministrativi territoriali del Ministero”; cfr. quartultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “...le tematiche relative sanzioni disciplinari ed al contenzioso”; cfr. terzultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “le esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso”).

Sta di fatto, comunque, che nessuna argomentazione contraria può validamente fugare dubbi sulla possibilità che la commissione di concorso abbia fissato i nuovi criteri di valutazione dei curricula dopo aver esaminato le domande di partecipazione dei candidati (o anche soltanto vagliato l’ammissibilità delle loro istanze) e tutto questo in palese violazione, in primis, del **principio di immutabilità dei criteri di valutazione** posto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994.

Secondo ormai granitica giurisprudenza: “...Va ... ribadito un principio generale in relazione alle procedure di gara, prima di tutto a tutela della par condicio dei concorrenti. La p.a. titolare del potere autoritativo concorsuale e comparativo non può discostarsi dalle regole fissate nella lex specialis della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata, e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale. In tale ottica è vietata, nel corso delle procedure di gara, la modifica dei criteri di valutazione delle offerte ovvero dei titoli soggetti a valutazione comparativa, atteso che ritenere sussistente tale potere significherebbe disapplicare la lex specialis ed il bando in ordine a clausole alle quali la stessa Amministrazione è vincolata.” (da **TAR Lazio – Sez. Seconda Bis n. 2742 del 2 marzo 2020**) Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94),
- violazione dell’Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.202;
- violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e del principio della par condicio dei candidati;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)

2. violazione di legge (art.2, comma 4 del decreto-legge n.126 del 2019)

I criteri da ultimo indicati nel decreto dirigenziale USR Lazio 1144 del 28 settembre us non appaiono neppure del tutto coerenti con lo spirito della norma istitutiva (art.2, comma 4 del decreto-legge n.126 del 2019)

Detta norma, infatti, stabilisce che: “Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020)

Dunque la disposizione testé trascritta richiama un ambito di applicazione ben specifico: le finalità indicate nel comma 94 della L.107/2015 (“Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive”).

Ebbene, gli ulteriori criteri indicati nell'impugnato decreto dirigenziale di assegnazione degli incarichi dirigenziali non sembrano affatto giustificarsi come "specificamente funzionali a sostenere tali finalità" atteso che alcuni di essi (sanzioni disciplinari, contenzioso, esperienze di natura contabile, giuridica, ecc...) non sembrano affatto "necessari" rispetto alle finalità della legge ed appaiono inoltre decisamente funzionali rispetto ad alcuni profili come quello della Dott.ssa Buonfiglio (la quale vanta una elevata competenza sul piano legale e giuridico).

3. violazione di legge (art. 19, commi 5bis e 6 del d.lgs 165/2001)

I criteri effettivamente utilizzati dal Direttore generale appaiono, inoltre, tutt'altro che funzionali allo svolgimento di una selezione specifica per dirigenti provenienti da altre amministrazioni ex art. 19, comma 5bis del d.lgs 165/2001 e/o per gli esperti di cui all'art. 19, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 94 dell'art. 1 della legge 107/2015 prevede infatti che: "Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia".

Dunque, la norma testé richiamata, anche in deroga alle percentuali previste, ha legittimato il

conferimento degli incarichi in parola tanto ai soggetti di cui al comma 5 bis quanto agli “esperti” di cui al comma 6.

Come noto, però, le suddette due categorie sono ben distinte e fanno capo a tipologie professionali specifiche e diverse. Ecco perché la diversa tipologia di soggetti utilizzabili ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali bandite avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad individuare criteri che tenessero conto di queste diversità e consentissero una valutazione maggiormente soppesata ed equanime delle specificità proprie dell'una e dell'altra categoria.

In altri termini, un conto dovevano essere i criteri di valutazione dei "dirigenti provenienti da altre amministrazioni" ed un altro conto, invece, quelli di valutazione di "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale"

Pertanto, in assenza di criteri specifici, l'esclusione di dirigenti cd 5bis a vantaggio di "persone di comprovata qualificazione non rivenibile nei ruoli dell'amministrazione" suscita non poche perplessità.

Al riguardo, si segnala la procedura adottata dal Dipartimento per l'istruzione che, al contrario dell'USR Lazio, ha pubblicato due distinti avvisi (che si allegano): uno per i soggetti di cui al comma 5 bis ed uno per gli esperti di cui al comma 6 (v. doc. 6).

4. violazione del principio di immutabilità della Commissione di valutazione

Per i motivi in fatto già esposti in premessa, la procedura sub iudice appare viziata anche per violazione del principio di immutabilità della Commissione di valutazione all'uopo nominata.

Si è dedotto in premessa, infatti, che dopo l'inspiegabile ed immotivato azzeramento della Commissione nominata con decreto n.298 del 23 giugno 2020, ne è stata nominata un'altra con decreto USR Lazio del 20 agosto 2020, che è stata poi a sua volta integrata soltanto 9 giorni dopo con la Dott.ssa Spallino.

Orbene, in base a consolidata giurisprudenza, la nomina di un ulteriore membro di commissione, dopo la fase di ammissione dei candidati e l'inizio delle operazioni istruttorie, viola il principio di immutabilità delle commissioni di concorso.

Secondo un principio consolidato, infatti, “... le commissioni non possono essere arbitrariamente modificate nella loro composizione, né parzialmente né integralmente, dopo che sono iniziate le operazioni istruttorie per la valutazione dei candidati. Il principio discende da quello generale di trasparenza e garanzia della par condicio (TAR Sardegna, sez. I, n. 438 del 2017). La sostituzione di uno o più commissari è infatti astrattamente idonea ad alterare l'imparzialità del giudizio di valutazione sui candidati.” (da sentenza **TAR Piemonte n. 713 del 12.11.2020**).

D'altronde, l'amministrazione procedente ha pur sempre il potere di nominare contestualmente i

membri supplenti della commissione, individuando così, fin da subito, coloro che sostituiranno i titolari in caso di loro impedimento. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia invece nominato i supplenti, il principio dell'immutabilità della commissione di concorso può essere derogato solo in casi eccezionali e, precisamente, quando la sostituzione parziale o totale dei commissari "si imponga in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell'organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini fissati di legge) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale" (Cons. Stato, sez. VI, n. 703 del 2015).

Nella specie, tuttavia, l'amministrazione non sembra affatto aver disposto la sostituzione dei componenti via via designati sulla base delle tassative ipotesi derogatorie indicate dalla giurisprudenza, né ha altrimenti giustificato le plurime modificazioni apportate alla composizione della commissione istruttoria.

Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94);
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);
- violazione del principio di immutabilità della commissione di valutazione;

5. irregolarità nella composizione della Commissione istruttoria – I° Motivo

Con il cit. decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 si è provveduto a costituire una nuova commissione, con i seguenti componenti:

- Dott. Michele Donatacci, Dirigente tecnico, con funzione di presidente;
- Dott.ssa Michela Corsi, Dirigente amministrativo con funzione di componente;
- Dott.ssa Anita Francini, Dirigente tecnico con funzione di componente;
- Dott.ssa Alessia Milan, Funzionario segretario;

Orbene, dalla disamina dei profili scelti, emerge che:

- in controtendenza rispetto a tutti gli altri UUSSRR impegnati in procedimenti assolutamente analoghi e senza alcuna motivazione è stato nominato come presidente un Dirigente tecnico che non è in servizio presso l'USR Lazio (cfr. doc);
- figurano poi ben due componenti (Dott.ssa Corsi e Dott.ssa Francini) con profilo professionale

“inferiore” rispetto a quelli dirigenziali richiesti dall’Avviso n. 13721 del 3 giugno 2020;
Sotto il primo profilo, l’anomalia sta tutta nel fatto che la nomina a presidente di commissione di un dirigente “esterno” all’amministrazione che procede alla selezione presuppone necessariamente:

- una complessa procedura di "individuazione della professionalità esterna";*
- la richiesta di nulla osta ed autorizzazione ad altro incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza;*
- una serie di inevitabili costi aggiunti anche nei casi di incarichi a titolo gratuito (rimborsi spese, tempo/lavoro sottratto all’amministrazione di appartenenza, ecc.);*

Dunque, appare lecito chiedersi sulla base di quali ragioni sia stata scelta la strada apparentemente più dispendiosa e complicata, oltretutto se la decisione di affidare ad un cd “esterno” la presidenza della commissione da qua sia realmente dipesa dall’indisponibilità di dirigenti interni all’USR Lazio o se invece tale scelta sia stata operata “discrezionalmente” dal Direttore Generale Dott. Pinneri.

La prima ipotesi appare piuttosto remota, sol che si consideri l’elevato numero di dirigenti in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e il fatto stesso che ad agosto us è stata aggregata anche la Dott.ssa Spallino (dirigente generale ATP Roma).

La seconda ipotesi appare dunque decisamente la più probabile ma ci si domanda a quel punto su quali basi sia stata operata tale scelta, visto e considerato che la stessa non appare certo quella più plausibile e logica (per i motivi di cui sopra) e visto anche che non risultano affatto illustrati i relativi motivi nei documenti divulgati e/o resi disponibili dall’amministrazione.

A quel punto poi l’amministrazione dovrebbe anche dare conto dei criteri in base ai quali la scelta è caduta proprio sul Dott. Michele Donatucci e non su altri.

Anche sotto tale profilo vi è assoluta carenza di trasparenza da parte dell’amministrazione convenuta.

Quanto invece agli altri due componenti della Commissione Prof.ssa Francini e Dott.ssa Corsi, si evidenzia che queste ultime appartengono "ab origine" a profili professionali non dirigenziali, comunque inferiori ai profili professionali richiesti: la Prof.ssa Francini è infatti una docente cui è stato conferito l’incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex art. 19, comma 6 del d.leg.vo 165/2001 (con scadenza aprile 2021) mentre la Dott.ssa Corsi è una laureata in giurisprudenza cui è stato conferito l’incarico a tempo determinato di Dirigente amministrativo ai sensi del medesimo comma 6 (con scadenza aprile 2021).

Eppure, i membri che compongono una commissione di valutazione dovrebbero avere profili professionali "consolidati" e pari almeno a quello richiesto dalla procedura.

Nella fattispecie, invece, i ruoli professionali di provenienza (docente nell'un caso e laureata nell'altro) sono inferiori ai profili professionali attesi in esito alla procedura e comunque diversi perché conferiti ai sensi del cit. comma 6 dell'art. 19 d.lgs 165/2001.

Si pone quindi in dubbio la legittimità di siffatta composizione anche a mente di quanto stabilito dall'art. 35 comma 3, lett. e) del d.lgs 165/2001 in base al quale:

"[...] Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

omissis

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Si ha infatti motivo di ritenere che i suddetti componenti non avessero i requisiti di legge per far parte della Commissione istruttoria che ha valutato le domande presentate dai vari candidati.

Ecco perché si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 anche per:

- *violazione di legge (art. 35 d.lgs 165/2001);*
- *violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;*
- *violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);*

6. irregolarità nella composizione della Commissione istruttoria – II° Motivo

E' emerso, poi, che con decreto dirigenziale USR Lazio n. 828 del 19 agosto 2020 la commissione è stata integrata dalla Dott.ssa Spallino, dirigente generale dell'Ufficio scolastico prov.le di Roma e che dunque, con l'aggiunta di quest'ultima la Commissione ha raggiunto le quattro unità di componenti.

Orbene, in base all'art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994, le commissioni di concorso sono composte sempre da un numero dispari di membri. La composizione in numero pari, infatti, precluderebbe o comunque potrebbe rendere impossibile la formazione della maggioranza, con conseguente paralisi dell'attività della commissione.

*Di qui l'invalidità della composizione dell'organo (v. ex multis **sentenza TAR Piemonte – Sez. Prima n. 238 del 12.11.2020**).*

Dalla fondatezza dei motivi fin qui esaminati consegue la radicale invalidità di tutti i provvedimenti

successivi, inclusi i verbali delle operazioni concorsuali e la graduatoria finale.

Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- *violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994;*
- *violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;*
- *eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta;*
- *violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);*

7. gravi irregolarità del modus operandi della Commissione

Dal preambolo dell'impugnato DDG USR Lazio del 28.09.2020 con cui sono stati assegnati i suddetti incarichi dirigenziali emerge anche che con decreto dirigenziale n. 828 del 19 agosto 2020

- invero mai pubblicato – si è provveduto ad integrare la Commissione con la dr.ssa Spallino (Dirigente generale ATP Roma), “... incaricata di provvedere all’esame e alla valutazione delle istanze pervenute in risposta all’avviso del 3 giugno prot. 13721 limitatamente a quelle presentate dalla dott.ssa Laura Carmen Paladino in sostituzione del dott. Michele Donatacci, nonchè del dot. Maurizio Cosentino e dalla dr.ssa Maria Rosaria Graziano in sostituzione della dott.ssa Anita Francini (cfr. Decreto 1144 del 28 settembre 2020, ultimo VISTO di pag.2 in doc.).

Orbene, fermo quanto dedotto ai precedenti paragrafi circa gli ulteriori profili di irregolarità della procedura in oggetto, appare incomprensibile anche il motivo per il quale la predetta Dott.ssa Spallino sia stata demandata a sostituire altri Commissari (e finanche lo stesso Presidente della Commissione) nella valutazione di (soltanto) alcune domande.

Tutto questo, in mancanza della benché minima motivazione, appare del tutto arbitrario e comunque lesivo della par condicio e dei principi di buon andamento e trasparenza della PA.

A tutto questo si aggiunga pure che dal tenore del suddetto provvedimento si evince inequivocabilmente l'avvenuta ripartizione tra i vari commissari del lavoro di valutazione da effettuare sulle domande presentate, cosa che, nell'escludere, in termini, un approccio di carattere collegiale rispetto alla valutazione di tutte e ciascuna delle varie istanze, sembra anche disattendere platealmente la connotazione necessariamente comparativo della procedura stessa, così inficiandola (v. in diritto);

Ecco perché il ricorrente impugna i provvedimenti avversati per:

- *violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94);*
- *violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;*
- *eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;*
- *violazione della par condicio dei candidati;*

- *violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)*

e) immediata lesività dei provvedimenti impugnati ed autonoma impugnabilità degli stessi

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono al ricorrente la possibilità di essere individuato quale assegnatario di uno degli incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire presso l'USR Lazio per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sua sfera giuridica.

A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere in capo al Dott. Sebastian Amelio, dirigente scolastico che ha presentato domanda per la copertura dei suddetti incarichi nell'ambito della procedura comparativa all'uopo avviata con Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020. [...]"

- D)** come premesso, il ricorso è stato accompagnato anche da istanza di sospensiva al Collegio nelle more della decisione nel merito;
- E)** la Camera di Consiglio per la discussione sulla sospensiva invocata dalle OO.SS. ricorrenti non risulta ancora fissata;

PREMESSO IN FATTO

- 1)** nelle more della scadenza dei termini di 60 gg per la presentazione del ricorso avverso il cit. Direttore Generale USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai candidati ivi elencati ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, il Dott. Sebastian Amelio, in qualità di candidato escluso dalla platea dei beneficiari degli incarichi oggetto della selezione comparativa, ha chiesto alla sua amministrazione di appartenenza l'accesso agli atti ex lege 241/1990 onde sincerarsi della regolarità dell'intera procedura;
- 2)** come anticipato in ricorso, infatti (v. cap. 22), il Dott. Amelio, con istanza a mezzo PEC del 28.10.2020 (v. doc. 7 della produzione documentale di parte ricorrente), ha chiesto il rilascio in copia della seguente documentazione relativa alla procedura *de qua*:
 - manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte della Dott.ssa Monica Buonfiglio nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dalla suddetta candidata nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
 - manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Elisabetta Spaziani nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente

- prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
- manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Flora Beggiato nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
 - manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Rosa Musto nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
 - verbale di insediamento della Commissione nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;
 - tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, i giudizi ed ogni altro documento da cui emergano le ragioni della preferenza finale accordata ai candidati individuati con DDG USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020;
- 3) orbene, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non ha mai dato riscontro alla suddetta istanza e sono oramai abbondantemente decorsi i termini che la predetta amministrazione aveva per adempiere;
- 4) Si è dunque formato un silenzio rigetto della domanda di accesso agli atti che viene oggi impugnato con motivi aggiunti per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

1) violazione degli artt. 2, 4, 97, 117 Cost., 22 e ss. della legge n.241/90 nonché del D.Lgs 33/2013

Il diritto di accesso ai documenti da parte del ricorrente è stato illegittimamente negato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in totale spregio e violazione dei principi costituzionali richiamati nonché della normativa di settore e, segnatamente degli artt. 22 e 24 della L. 241/90 laddove, in particolare, è stabilito che: ***“l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”*** (v. **art. 22, comma 2)**; ***“Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 commi 1, 2, 3, 5, 6.”*** (v. **art.22, comma 3)**; ***“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (..)”*** (v. **art. 24, comma 7)**; ***“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. (v. art. 25 comma 3)***

Ebbene fermo quanto sopra, nel caso di specie appare del tutto evidente che non si verta in alcuna delle ipotesi legittimanti l'esclusione del diritto di accesso ai sensi del richiamato art. 24 della l. 241/90.

Tutto questo senza dimenticare, poi, che il **comma 7 dell'articolo 24** cit. - da intendersi quale norma di chiusura che deroga ai divieti posti dai commi precedenti - è comunque chiarissimo nello stabilire che: ***“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici [...]”***.

Ad ogni buon conto, si evidenzia come il ricorrente abbia sufficientemente specificato, nell'istanza di accesso, i motivi della sua richiesta che è appunto riconducibile ad un suo interesse concreto, diretto ed attuale alla verifica e controllo dell'operato dell'amministrazione convenuta rispetto ai criteri adottati per l'individuazione dei beneficiari degli incarichi banditi con l'Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 avente ad oggetto *Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;

Dunque, non esiste alcuna pretesa di “controllo generalizzato” nella fattispecie, bensì l'esigenza di verificare l'eventuale violazione di legge ed eccesso di potere da parte dell'USR Lazio, attraverso l'accesso a quei documenti che, soli, avrebbero potuto scogliere ogni residuo dubbio in tal senso.

Ma l'USR Lazio non ha inteso chiarire tale aspetto. Anzi, l'ostinato silenzio dell'amministrazione scolastica non fa che confermare tutto quanto dedotto in ricorso circa l'intervenuta violazione di legge e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché, infine, l'eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento.

Sotto diverso ed ultimo profilo corre l'obbligo di fugare ogni dubbio anche sull'insussistenza, nella fattispecie, di qualsivoglia profilo di rilevanza ed opponibilità della privacy. Laddove nel D.Lgs. 196/2003 e nel regolamento UE 679/2016 viene in rilievo la questione della privacy personale in relazione a richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'art.59 opera un generale rinvio alla L. 241/90 in ordine a presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto di accesso mentre il successivo art.60 disciplina specificamente la sola ipotesi in cui l'accesso incida su dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato stabilendo, in tali casi, che il trattamento è consentito *“...se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”*

Ebbene, l'impugnato silenzio rigetto dell'amministrazione convenuta, già illegittimo ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n.241/90 e dei principi costituzionali richiamati, non potrebbe in ogni caso mai fondare neppure sulle stesse disposizioni del *Codice privacy*, atteso che **nel caso di specie non vengono**

in rilievo dati cd sensibili e quand'anche, per contro, ciò fosse avvenuto – circostanza questa che si nega recisamente -, il basilare diritto di difesa sotteso alla richiesta di accesso negata al ricorrente non avrebbe dovuto considerarsi perciò solo automaticamente recessivo rispetto a quello dei controinteressati alla riservatezza, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, l'eventuale provvedimento di diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avrebbe in ogni caso dovuto riportare adeguata motivazione, del tutto inesistente, invece, sul punto.

Anche la Giurisprudenza Amministrativa è orientata ad affermare che in un concorso pubblico essendo una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti (v. ex multis TAR Lazio, Roma, 08.07.2008 n. 6450; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10.03.2005 n. 1688; 10.10.2002 n. 6256; C.d.S., sez. IV, 13.01.1995, n. 5; 31.10.1997, n. 1249).

“Tutti gli atti dei candidati ad un concorso, una volta acquisiti alla procedura, escono quindi dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, di tal che le domande e i documenti prodotti dai candidati – così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati – sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa “in radice” l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza” (Tar Puglia Bari Sez. III, Sent., 25.02.2010, n. 684).

Dunque, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto stabilito, da tempo, la prevalenza del diritto di accesso finalizzato alla tutela giurisdizionale rispetto alla “tutela della privacy”, dal momento che si tratta di atti contenenti informazioni non riservate e che il soggetto “compilatore dell’elaborato” ha deciso di rendere pubbliche, a fini di valutazione e concorso per l’assegnazione del contratto

Ad ogni modo costituisce *ius receptum* il principio per cui: ***“Ai sensi dell’art. 24, 2° comma, lett. d), l. n. 241 del 1990, il diritto alla riservatezza è destinato a recedere tutte le volte in cui la conoscenza degli atti sia necessaria per l’esercizio del diritto di difesa.”*** (C. Stato, sez. VI, 16-09-2003, n. 5240).

Tutto ciò premesso, il ricorrente Dott. **AMELIO SEBASTIAN**, come rappresentato, difeso ed elett. dom.to,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Tribunale amministrativo regionale adito, in composizione collegiale, voglia:

- Oltre alla declaratoria di la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio

- a) ai sensi della legge 241/1990, accertare il diritto del ricorrente all'accesso agli atti elencati nell'istanza prot. 32305 del 28.10.2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento del silenzio rigetto opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- b) ordinare all'amministrazione scolastica convenuta l'esibizione e messa a disposizione dei documenti richiesti dal ricorrente, mediante estrazione copia, nei termini e con le modalità da stabilirsi.
- c) con riserva, all'esito, di presentare ulteriori censure e doglianze con motivi aggiunti
 - con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. ordinarsi all'amministrazione scolastica convenuta di consentire l'accesso agli atti e documenti della selezione comparativa de qua, come meglio individuati nelle more del procedimento;
2. disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dell'elenco degli assegnatari degli incarichi dirigenziali non generali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 dall'USR Lazio, con decreto dirigenziale n. 1144 del 28 settembre 2020;
 - con riserva di depositare note, memorie e/o controdeduzioni nei termini di legge.
 - con riserva di motivi aggiunti all'esito della disamina della documentazione inerente alla selezione comparativa de qua, già richiesta *ex lege* 241/1990 in data 28 ottobre 2020;

Il presente ricorso verte in materia di accesso agli atti ed è esente dal pagamento del Contributo Unificato Spese di Giustizia

Si allega:

- 1) a) istanza Dott. Sebastian Amelio a mezzo PEC del 28.10.2020, avente ad oggetto richiesta accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990;
- b) ricevuta di protocollo;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
gianluca.magnani@oav.legalmail.it

Albano Laziale, li 14.12.2020

Avv. Gianluca Magnani